

Norme in campo ambientale

- La gestione delle acque -

21 maggio 2013



D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte III

Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche

<p>SEZIONE I: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione</p>	<p>TITOLO I – Principi generali e competenze (artt. 53 – 63) TITOLO II – I distretti idrografici, gli strumenti, gli interventi (artt. 64 – 72)</p>
<p>SEZIONE II: Tutela delle acque dall'inquinamento</p>	<p>TITOLO I – Principi generali e competenze (artt. 73 – 75) TITOLO II – Obiettivi di qualità (artt. 76 – 90) TITOLO III – Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi (artt. 91 – 116) TITOLO IV – Strumenti di tutela (artt. 117 – 132) TITOLO V – Sanzioni (artt. 133 – 140)</p>
<p>SEZIONE III: Gestione delle risorse idriche</p>	<p>TITOLO I – Principi generali e competenze (artt. 141 – 146) TITOLO II – Servizio idrico integrato (artt. 147 – 158) TITOLO III – Vigilanza, controlli e partecipazione (artt. 159 – 165) TITOLO IV – Usi produttivi delle risorse idriche (artt. 166 – 169)</p>
<p>SEZIONE IV: Disposizioni transitorie e finali (artt. 170 – 176)</p>	

11
Allegati




Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo I – Principi generali e competenze

Obiettivi e azioni

- PREVENIRE E RIDURRE INQUINAMENTO
- CONSEGUIRE MIGLIORAMENTO STATO DELLE ACQUE
- PERSEGUIRE USI SOSTENIBILI
 - MANTENERE CAPACITÀ AUTODEPURATIVA CORPI IDRICI
 - MITIGARE EFFETTI DI INONDAZIONI E SICCITÀ
- IMPEDIRE DETERIORAMENTO ECOSISTEMI TERRESTRI
- PROTEGGERE A MIGLIORARE STATO ECOSISTEMI ACQUATICI



- individuazione obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
- tutela integrata aspetti quali-quantitativi nei distretti idrografici;
- attuazione adeguato sistema di controlli e sanzioni;
- rispetto valori limiti allo scarico, nonché definizione valori limite in dipendenza degli obiettivi di qualità del corpo ricettore;
- adeguamento sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici;
- individuazione misure tese a prevenire e ridurre l'inquinamento nelle aree vulnerabili e sensibili;
- incentivazione a risparmio e riutilizzo risorse idriche;
- adozione iniziative finalizzate a graduale diminuzione degli scarichi di sostanze pericolose



Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo I – Principali definizioni

- **Acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti **qualitativamente** dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, **intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento**
- **Acque reflue urbane:** il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato
- **Acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche

Titolo I – Principali definizioni

- **Agglomerato:** l'area in cui la popolazione, ovvero le attività **produttive**, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale
- **Rete fognaria:** il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue **domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale**
- **Fognatura separata:** la rete fognaria costituita da due **canalizzazioni**, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia

Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo I – Principali definizioni

- **Gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale** ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato
- **Inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri** che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente

Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo I – Principali definizioni

- **Scarico:** qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché di acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi
- **Acque superficiali:** le acque interne ad eccezione di quelle sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali



Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo I – Principali definizioni

- **Corpo idrico superficiale:** un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere
- **Falda acquifera:** uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee
- **Corpo idrico sotterraneo:** un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere
- **Bacino idrografico:** il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta



Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo III – Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

Disciplina degli scarichi

Tipologie di scarico

- sul suolo
- nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
- nelle acque superficiali
- nelle reti fognarie

Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo III – Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

Disciplina degli scarichi

Scarichi sul suolo

È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

- a) per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche;
- b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
- c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla Parte III.

Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo III – Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

Disciplina degli scarichi

Scarichi sul suolo

- d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
- e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
- f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

Al di fuori delle ipotesi previste, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo. In caso di mancata ottemperanza, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo III – Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

Disciplina degli scarichi

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

Lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo è vietato.

L'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare, in deroga gli scarichi nella stessa falda di:

- acque utilizzate per scopi geotermici;
- acque di infiltrazione di miniere o cave;
- acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo III – Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

Disciplina degli scarichi

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

L'Autorità Competente può inoltre autorizzare, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera.

A tal fine, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo III – Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

Disciplina degli scarichi

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

Gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, e non rientranti nelle deroghe citate devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica.

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.



Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo III – Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

Disciplina degli scarichi

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

Gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, e non rientranti nelle deroghe citate devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica.

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.



Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo III – Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

Disciplina degli scarichi

Scarichi in acque superficiali

Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i valori limite di emissione fissati in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità.



Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo III – Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

Disciplina degli scarichi

Scarichi in reti fognarie

Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore.

Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato e approvati dall'Autorità d'ambito competente.

Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo III – Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

Disciplina degli scarichi

Scarichi in reti fognarie

Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione, misti ad acque provenienti da usi civili, trattati mediante l'installazione, preventivamente comunicata all'ente gestore del servizio idrico integrato, di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte del gestore del servizio idrico integrato che è responsabile del corretto funzionamento del sistema.



Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo III – Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

Disciplina degli scarichi

Scarichi di sostanze pericolose

Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla Parte III, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento.

Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione può fissare valori limite di emissione più restrittivi, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite previsti impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità contenuti nel Piano di tutela delle acque, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose.

Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo III – Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

Disciplina degli scarichi

Scarichi di sostanze pericolose

Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima Tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto.

L'Autorità Competente può, in sede di rilascio dell'autorizzazione, individuare prescrizioni, quali:

- **adozione di misure tecnico-impiantistiche** per assicurare il rispetto di valori limite più restrittivi di quelli fissati nella Tabella 3 (salvo il caso in cui sia accertato che la presenza di una o più sostanze nello scarico non sia dovuta al ciclo produttivo, ma sia naturalmente presente nel corpo idrico);
- **adozione di un sistema di autocontrolli** che consenta di rappresentare l'andamento nel tempo delle concentrazioni delle sostanze.

Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo III – Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici

Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia

Le disposizioni introdotte dal D. Lgs. 152/2006 hanno trovato attuazione, in Regione Lombardia, nel Regolamento n. 4 del 2006.

Vengono definite:

Acque di prima pioggia: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;

Acque di lavaggio: le acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di origine non meteorica venga ad interessare le medesime superfici direttamente o indirettamente;

Acque meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;

Superficie scolante: l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta.

Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo III – Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici

Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia

Le disposizioni si applicano:

1. alle superfici scolanti di estensione $> 2000 \text{ m}^2$, calcolata escludendo coperture e aree a verde, che costituiscono pertinenze di edifici ed installazioni in cui si svolgono le seguenti attività:
 - industria petrolifera;
 - industrie chimiche;
 - trattamento e rivestimento dei metalli;
 - concia e tintura delle pelli e del cuoio;
 - produzione della pasta carta, della carta e del cartone;
 - produzione di pneumatici;
 - aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;
 - produzione di calcestruzzo;
 - aree intermodali;
 - autofficine;
 - carrozzerie.

Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo III – Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici

Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia

2. alle superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione;
3. alle superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti ed operazioni connesse e complementari nei punti di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;
4. alle superfici scolanti specificamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 della Parte III del D. Lgs. 152/2006 (ad esempio cadmio, mercurio, percloroetilene, solventi organici aromatici o azotati, oli minerali persistenti, cromo totale o esavalente, ecc ...).

Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo III – Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici

Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia

L'iter autorizzativo

PRESENTAZIONE DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD AUTORITÀ COMPETENTE

AUTORITÀ COMPETENTE
ESAMINA RICHIESTA

RICHIESTA
CHIARIMENTI E/O
MODIFICHE

entro 90 gg

entro 45 ÷ 90 gg

AUTORITÀ COMPETENTE AUTORIZZA LO SCARICO CON PRESCRIZIONI

entro 2 mesi (prorogabili fino a 5 mesi)

MESSA A PUNTO FUNZIONALE DI EVENTUALI SISTEMI DI TRATTAMENTO

RINNOVO: OGNI 4 ANNI, CON RICHIESTA 1 ANNO PRIMA

Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo III – Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici

Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia

Prescrizioni

- tutte le superfici scolanti devono essere impermeabili;
- per scarichi in corpo idrico superficiale, le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere avviate ad apposite vasche di raccolta a perfetta tenuta, dimensionate in modo da trattenere non meno di 50 m³ per ettaro di superficie scolante;
- alle acque meteoriche di dilavamento deve essere destinata una apposita rete di raccolta e convogliamento e, se provenienti da superfici contaminate da idrocarburi di origine minerale, in alternativa alla separazione delle acque di prima pioggia possono essere sottoposte a trattamento in impianti con funzionamento in continuo;
- il recapito delle acque di prima pioggia e di lavaggio deve essere, in ordine preferenziale, la rete fognaria, un corpo idrico superficiale o, solo dopo aver verificato l'impossibilità tecnica, il suolo e strati superficiali del sottosuolo.

Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo III – Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici

Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia

Casi particolari

Per le attività rientranti nei casi 1. e 2. prima citati, è prevista la possibilità di chiedere, in fase di richiesta di autorizzazione, di NON essere assoggettati al Regolamento, motivando la richiesta sulla base del fatto che dall'attività svolta non possono derivare pericoli di contaminazione delle relative superfici scolanti di natura tale da provocare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio.

In caso di accettazione della richiesta, l'Autorità Competente rilascia l'autorizzazione senza obbligo di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia, ma prevedendo eventuali altre prescrizioni, come ad esempio un pozzetto di prelievo.

In caso di non accettazione l'Autorità Competente prescrive il termine per l'adeguamento della domanda di autorizzazione.

Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo III – Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

Disciplina degli scarichi

Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla Parte III.

Le Regioni non possono imporre limiti meno restrittivi di quelli dell'Allegato 5:

- Tabella 1 – per lo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
- Tabella 2 – per lo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
- Tabella 3/A per i cicli produttivi ivi indicati;
- Tabelle 3 e 4 per le sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo allegato.

Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati, devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità Competente.

Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo III – Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

Disciplina degli scarichi

La misurazione degli scarichi si effettua subito a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo.

L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Il pozzetto di campionamento deve avere le seguenti caratteristiche

- apertura minima \longrightarrow 40 x 40 cm
- profondità minima della zona di accumulo \longrightarrow 50 cm

Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo III – Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

Disciplina degli scarichi

Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.

In ogni caso le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.

Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo III – Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

Disciplina degli scarichi

Modalità di campionamento

Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di “acque reflue industriali” sono, di norma riferite, ad un campione medio prelevato nell’arco delle 3 ore.

L’autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare lo stesso campionamento su tempi diversi – anche istantaneo – al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustificano particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dalla tipologia dello scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (di routine, di emergenza, ecc ...)

Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo III – Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

Disciplina degli scarichi

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame [...];
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, [...];
- d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura [...];
- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
- f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore

Titolo IV – Strumenti di tutela

Autorizzazione agli scarichi

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. In alternativa, se:

- uno o più stabilimenti conferiscano ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività
- qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati

l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della Parte III.



Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo IV – Strumenti di tutela

Autorizzazione agli scarichi

Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle Regioni.

Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'autorità d'ambito.

Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo IV – Strumenti di tutela

Autorizzazione agli scarichi industriali



Titolo IV – Strumenti di tutela

Autorizzazione agli scarichi

La **domanda di autorizzazione** allo scarico di acque reflue industriali, deve contenere:

- caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico
- quantità di acqua da prelevare nell'anno solare
- corpo ricettore
- punto previsto per il prelievo dei campioni e per il controllo
- descrizione del sistema complessivo di scarico (con la descrizione di tutte le funzioni connesse)
- eventuale sistema di misurazione del flusso di scarico (se richiesto)
- sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione

Per scarichi contenenti sostanze pericolose:

- capacità di produzione del singolo stabilimento industriale
- fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo

Titolo IV – Strumenti di tutela

Controllo degli scarichi

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, l'autorità competente al controllo procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente



Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo V – Sanzioni

Principali sanzioni amministrative

VIOLAZIONE O REATO	SANZIONE
Superamento dei limiti (salvo che per le sostanze pericolose)	da € 3.000,00 a € 30.000,00
Superamento dei limiti (salvo che per le sostanze pericolose) in aree di salvaguardia o in corpi idrici posti in aree protette	Non inferiore a € 20.000,00
Scarico di “acque reflue domestiche” o di “reti fognarie” non autorizzato	da € 6.000,00 a € 60.000,00
Scarico di “acque reflue domestiche” da edifici abitativi isolati, non autorizzato	da € 600,00 a € 3.000,00
Scarico che non rispetta le prescrizioni autorizzative (salvo che per le sostanze pericolose)	da € 1.500,00 a € 15.000,00
Violazione di norme regionali relative alle acque meteoriche di dilavamento (controllo e autorizzazioni)	da € 1.500,00 a € 15.000,00

Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo V – Sanzioni

Principali sanzioni penali

VIOLAZIONE O REATO	SANZIONE
Scarico di “acque reflue industriali” non autorizzato (salvo che per le sostanze pericolose)	Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00
Scarico di “acque reflue industriali”, contenente sostanze pericolose (tabella 3/A e tabella 5 – allegato 5) non autorizzato	Arresto da 3 mesi a 3 anni
Scarico contenente sostanze pericolose (tabella 3/A e tabella 5 – allegato 5) senza il rispetto delle prescrizioni autorizzative	Arresto fino a 2 anni
Scarico contenente sostanze pericolose (tabella 5 – allegato 5) che non rispetta i valori limite	Arresto fino a 2 anni e Ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00

Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo V – Sanzioni

Principali sanzioni penali

VIOLAZIONE O REATO	SANZIONE
Scarico contenente sostanze pericolose (tabella 3/A – allegato 5) che non rispetta i valori limite	Arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00
Non consentire l'accesso al Soggetto incaricato del controllo	Arresto fino a 2 anni
Scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee nei casi vietati	Arresto fino a 3 anni
Violazione di norme regionali relative alle acque meteoriche di dilavamento (convogliamento e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne)	Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00

Sezione III: Gestione delle risorse idriche

Titolo II – Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato (S.I.I.): insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue

**ENTI LOCALI
RICADENTI IN UN
A.T.O.**

(adesione facoltativa
per Comuni < 1.000
abitanti inclusi nel
territorio delle
comunità montane)

**AUTORITÀ
D'AMBITO**
(struttura con
personalità
giuridica)

Autorità d'ambito territoriale ottimale

Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.): unità territoriale –
individuata dalla Regione – per l'erogazione dei servizi idrici
(per la *Provincia di Varese*: tutto il territorio)

PREDISPOSIZIONE / AGGIORNAMENTO PIANO D'AMBITO:

- ricognizione infrastrutture (stato di consistenza e funzionamento)
- programma investimenti (individuazione nuove opere e programma di manutenzione opere esistenti)
- modello gestionale e organizzativo (definizione struttura operativa)
- piano economico / finanziario (stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario)

Titolo II – Servizio Idrico Integrato

**AUTORITÀ
D'AMBITO**

**DELIBERA
FORME DI
GESTIONE**
(nel rispetto del
piano d'ambito
e del principio
dell'unicità della
gestione in
ciascun ambito)

Forme di gestione e di affidamento

• a società di capitali attraverso l'espletamento di gare con procedura a evidenza pubblica

• a società a capitale misto pubblico / privato nelle quali il socio privato venga scelto tramite gara con procedura a evidenza pubblica

• a società a capitale interamente pubblico

Sezione III: Gestione delle risorse idriche

Titolo II – Servizio Idrico Integrato

Rapporti tra Autorità d'Ambito e soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato



Le Regioni adottano *convenzioni tipo* che, a titolo esemplificativo, prevedono:

- ✓ regime giuridico gestione
 - ✓ durata affidamento (non superiore a 30 anni)
- ✓ obbligo raggiungimento equilibrio economico / finanziario gestione
 - ✓ livello di efficienza e affidabilità del servizio
 - ✓ criteri e modalità di applicazione delle tariffe
- ✓ obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie
- ✓ modalità di rendicontazione dell'attività di gestione

Sezione III: Gestione delle risorse idriche

Titolo II – Servizio Idrico Integrato

La tariffa

TARIFFA \equiv CORRISPETTIVO
S.I.I. – viene applicata dal
soggetto gestore

- qualità risorsa idrica e servizio fornito
- opere e adeguamenti necessari
- entità costi di gestione opere
- adeguatezza remunerazione capitale investito
- quota parte costi per funzionamento Autorità d'Ambito

PRINCIPIO: CHI INQUINA PAGA

Le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua verrà determinata con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio

La tariffa viene riscossa dal gestore del Servizio Idrico Integrato.

Sezione III: Gestione delle risorse idriche

Titolo II – Servizio Idrico Integrato

Tariffa del servizio di fognatura e depurazione

Le quote di tariffa riferite ai servizi di fognatura e depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso di assenza di impianti di depurazione o se questi sono temporaneamente inattivi.

Il gestore versa i relativi proventi a un fondo vincolato intestato all'Autorità d'Ambito e viene messo a disposizione del gestore per l'attuazione di interventi relativi alle reti di fognatura e agli impianti di depurazione secondo quanto previsto dal Piano d'ambito.

La tariffa non è dovuta se l'utente dispone di sistemi di collettamento e depurazione propri, approvati dall'Autorità d'Ambito.

Per la determinazione della quota tariffaria, il volume d'acqua scaricata si intende nell'ordine del 100% del volume d'acqua fornita.

Per le **utenze industriali**, la quota tariffaria è determinata sulla base della **quantità e qualità delle acque reflue scaricate**, dedotte da una **denuncia da effettuarsi entro il 28 febbraio di ogni anno** con riferimento al precedente; è prevista una riduzione per gli utenti che riutilizzano acque reflue.

Gestione delle risorse idriche

D. Lgs. 152/1006 e Regolamento regionale

Il Titolo IV del D. Lgs. 152/2006 ha avuto applicazione in Regione Lombardia con il Regolamento regionale n. 2 del 2006.

I possibili “usi” delle acque

Sono soggetti al rilascio di una concessione i seguenti “usi”:

- potabile
- irriguo
- idroelettrico
- industriale
- ittiogenico o zootecnico
- igienico
- antincendio
- finalizzato al funzionamento di impianti di autolavaggio, per il lavaggio strade, per l'innaffiamento delle aree a verde o sportive, per il recupero energetico con scambio termico;
- navigazione interna
- didattico/scientifico



D. Lgs. 152/1006 e Regolamento regionale

Uso domestico

L'“uso domestico” (potabile e igienico, rivolti al nucleo familiare dell'utilizzatore) delle acque sotterranee non è soggetto a concessione e al pagamento del canone qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- l'uso non riguarda acque estratte da risorse qualificate;
- la portata massima non supera 1 l/s;
- il volume prelevato non supera i 1.500 m³/anno.

Le utenze domestiche già in essere non rientranti in tali condizioni saranno regolarizzate dalla provincia competente secondo procedure semplificate.

L'uso potabile è comunque consentito solo ove non sia possibile usufruire del locale servizio idrico d'acquedotto.

Gestione delle risorse idriche

Richiesta e rilascio di una concessione

PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONCESSIONE A AUTORITÀ COMPETENTE

entro 60 gg

esito negativo

ESAME DELLA RICHIESTA

incompleta

RIGETTO
MOTIVATO
DELLA
DOMANDA

RICHIESTA
INTEGRAZIONI

esito positivo

entro 30 ÷ 60 gg

COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO CON
TERMINE PER CONCLUSIONE (18 mesi - 24 se in
V.I.A.)

NO

PAGAMENTO SPESE

entro 15 gg
(prorogabili di altri 30 gg)

SI


PUBBLICAZIONE DOMANDA SUL B.U.R.L.

RICHIESTA PARERI A SOGGETTI INTERESSATI /
CONFERENZA DI SERVIZI

continua...

Gestione delle risorse idriche

Richiesta e rilascio di una concessione



D. Lgs. 152/1006 e Regolamento regionale

Procedure

Sono previste procedure relativamente a:

- rilascio delle autorizzazioni alla perforazione di pozzi;
- disposizioni per il risparmio e riutilizzo della risorsa idrica, (per cui è previsto che le concessioni di derivazione a uso industriale siano rilasciate previa verifica della reale necessità di utilizzo e considerando l'impiego delle migliori tecnologie per il risparmio idrico);
- rispetto del “deflusso minimo vitale” (DMV) a valle dell'opera di presa;
- domande di concessione soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.);
- varianti alle opere di presa o alle condizioni di esercizio;
- rinnovo delle concessioni di derivazione esistenti (è ammessa la presentazione della richiesta di rinnovo quando manchino non più di 2 anni e non meno di 6 mesi dalla scadenza);
- trasferimento di utenza;
- estinzione, rinuncia e decadenza della concessione.

Gestione delle risorse idriche

D. Lgs. 152/1006 e Regolamento regionale

Canone di derivazione acque pubbliche (anno 2012)

USO	TIPOLOGIA	UNITA' DI MISURA	CANONE UNITARIO
POTABILE	canone	€/modulo	2.217,73
	canone minimo	€	369,63
ANTINCENDIO	canone	€/modulo	1.108,84
	canone minimo	€	133,06
INDUSTRIALE (*)	canone	€/modulo	17.119,28
	canone minimo	€	2.334,45
IDROELETTRICO	canone	€/kW	15,12
	canone minimo	€	133,06

(*) il modulo industriale, dal 2008, è pari a 100 l/s

Gestione delle risorse idriche

D. Lgs. 152/1006 e Regolamento regionale

Canone di derivazione acque pubbliche

Si applica la riduzione del 50% del canone annuo per le concessioni di derivazioni a **uso industriale** limitatamente alla sola quantità di acqua restituita, nel caso in cui le sue caratteristiche qualitative rimangano inalterate rispetto a quelle dell'acqua prelevata.

Ai fini di tale verifica si assumono i parametri della Tabella 3, Allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 e come punti di controllo il punto di captazione a monte e il punto di scarico a valle.

È ammesso, per ogni singolo parametro, uno scarto non superiore al 5% tra i due valori rilevati.

Tale riduzione potrà essere ammessa solo per le nuove concessioni e per i rinnovi.



Gestione delle risorse idriche

D. Lgs. 152/1006 e Regolamento regionale

Denuncia dei quantitativi prelevati di acque pubbliche

Entro il 31 marzo di ogni anno tutti coloro che **derivano acque pubbliche** (da pozzo, sorgente o da corpo idrico superficiale) sono tenuti a presentare alla **Provincia**, sul cui territorio ricadono le opere di presa, **la denuncia annuale delle acque prelevate nell'anno precedente.**

La denuncia viene compilata **in forma cartacea**, utilizzando l'apposita **modulistica** stabilita dalla Regione Lombardia.

L'invio può essere fatto:

- a mano presso l'Ufficio Posta in Arrivo della Provincia competente;
- mediante Raccomandata A.R.;
- via fax.

Gestione delle risorse idriche

D. Lgs. 152/1006 e Regolamento regionale

Denuncia dei quantitativi prelevati di acque pubbliche

L'**inottemperanza** all'adempimento comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa** pecuniaria da **€ 1.500,00 a € 6.000,00**.

I **soggetti che derivano acque pubbliche** sono tenuti ad **installare e mantenere in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevati**.

Sono **esclusi** dall'obbligo di denuncia annuale e di installazione dei dispositivi di misurazione coloro che prelevano acqua per uso.

